MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113

All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti». Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Versione in vigore dal 24 giugno 2021, non più in vigore dal 8 agosto 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport
Estremi	Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rafforzamento-del-ministero-della-transizione/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-6-agosto-2021-n-113/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it